



DISCIPLINARE

per il recupero di somme dovute a seguito di
decisione di condanna della Corte dei Conti per
danno erariale

SOMMARIO

ART.1: PRINCIPI GENERALI	1
Art.2: INDIVIDUAZIONE UFFICIO	1
Art.3: ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DESIGNATO	2
Art.4: MODALITA' DI RECUPERO DEL CREDITO	2
Art.5: RECUPERO IN VIA AMMINISTRATIVA	2
Art.6: RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO	3
Art.7: SOMME DA INCASSARE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA	3
Art.8: ESECUZIONE FORZATA	4
Art.9: TRASMISSIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO	4

DISCIPLINARE

per il recupero di somme dovute a seguito di decisione di condanna della Corte dei Conti per danno erariale

(D.Lvo 26 agosto 2016, n. 174)

ART.1: PRINCIPI GENERALI

1. La titolarità del potere-dovere di procedere all'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Giudice contabile è di spettanza dell'amministrazione creditrice individuata nel provvedimento giudiziale.
Quest'ultima ha l'obbligo di designare, in via generale, uno specifico ufficio per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti.
2. L' amministrazione creditrice, ricevuto il titolo giudiziale esecutivo da parte della competente Procuratore Regionale, tramite l'Ufficio, deve avviare immediatamente l'azione di recupero del credito comunicando tempestivamente al Procuratore, l'inizio della procedura di riscossione ed il nominativo del responsabile del procedimento (art. 214, comma 3).
3. In caso di appello di parte e attesa l'efficacia sospensiva dello stesso (art. 190, comma 4), il procedimento di esecuzione della sentenza di primo grado va sospeso ed eventualmente riattivato all'esito del giudizio d'impugnazione.
4. Nell'esecuzione dovrà tenersi conto dell'eventuale condanna in via sussidiaria, che consente di agire nei confronti del debitore interessato solo dopo l'infruttuosa azione esperita nei confronti del responsabile principale.
5. Qualora in base al titolo giudiziale vi siano più obbligati in solido, l'amministrazione creditrice potrà agire, per l'intero, nei confronti di ognuno e, in tal caso, l'adempimento di uno, libera gli altri (Art 1292 c.c.).
6. I proventi dei crediti liquidati e ogni altra somma connessa ai medesimi devono essere iscritti nei documenti contabili, tenendo presente che le spese di giudizio restano di spettanza dello Stato (art. 5 del D.P.R. n. 260/1998, ancora vigente).

Art.2: INDIVIDUAZIONE UFFICIO

1. L'Ufficio deputato a dare esecuzione alle sentenze della Corte dei Conti in materia di danno erariale, ai sensi dell'art. 214, comma 5 del D.Lvo174/2016 è stato individuato nell'Ufficio Avvocatura- Attività gestionale e Legale, (di seguito Ufficio) incardinato nella Segreteria Generale della Provincia di Chieti, (di seguito Provincia).

2. L'Ufficio, nel procedere al recupero delle somme a carico dei responsabili di danno erariale si atterrà scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 214, comma 1, 5 e 8 del D.Lvo 174/2016 e dal comma 5 dell'art. 215.

Art.3: ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DESIGNATO

1. La Provincia, ricevuta la comunicazione con la quale la Procura della Corte dei Conti trasmette la Sentenza di condanna, munita di formula esecutiva, ai sensi dell'art. 212, comma 2 del D.Lvo n. 174/2016, la trasmette all'Ufficio Avvocatura.
2. L'Ufficio al ricevimento della sentenza munita di formula esecutiva, provvede tempestivamente a notificarla al/i debitore/i.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della sentenza, l'Ufficio comunica alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente, ai sensi dell'art. 214, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016 l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

Art.4: MODALITA' DI RECUPERO DEL CREDITO

1. L'Ufficio designato invia al responsabile del danno erariale, mediante raccomandata A.R. o PEC, unitamente al titolo esecutivo, richiesta di pagamento delle somme indicate nella sentenza, comprensive di interessi rivalutazione e spese di giudizio, assegnando un termine di 15 giorni per adempiere e accerta che il debitore sia ancora legato da rapporto di lavoro, impiego o servizio , o comunque se egli vanti ancora dei crediti nei confronti della Provincia da pregressi rapporti di lavoro, impiego o servizio (art. 215, comma1).
2. Il responsabile del procedimento, verificato che il debitore non ha manifestato la volontà di adempiere spontaneamente, avvia immediatamente l'azione di recupero, effettuando la scelta attuativa più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tal fine rilevante, mediante:
 - Recupero in via amministrativa ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs.n. 174/2016;
 - Esecuzione forzata di cui al Libro III del CPC
 - Iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti degli Enti locali e territoriali

Art.5: RECUPERO IN VIA AMMINISTRATIVA

1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dalla Provincia in base al rapporto di lavoro, di

impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.

2. La richiesta di pagamento, mediante ritenuta, deve essere inviata da parte dell' Ufficio dopo aver provveduto alla notificazione della sentenza esecutiva, al Servizio Gestione economica del personale, presso il quale deve essere effettuato il pagamento mediante ritenuta.
In tale invito deve essere precisato, tra l'altro, che sarà cura del debitore provvedere al versamento delle spese di giudizio.
3. Detta richiesta è inviata per conoscenza anche al responsabile del danno

Art.6: RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO

1. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione, che definisce i tempi e i modi del recupero, previo accertamento delle condizioni economiche del debitore, tenuto presente l'ammontare del debito e a condizione che il debitore documenti l'avvenuto versamento delle spese di giudizio.
2. Detto piano è sottoposto all'approvazione preventiva del Pubblico ministero territorialmente competente e deve rispettare le prescrizioni contenute nel vigente art. 19 del D.P.R. n.602 del 29/09/1973.
3. Qualora il P.M. contabile autorizzi la rateizzazione, l'Ufficio informa il Servizio Gestione economica del personale per le successive fasi operative della procedura di recupero dilazionato. In tal caso il detto Servizio deve aggiornare l'Ufficio Avvocatura sullo stato del recupero del credito con cadenza semestrale.
4. Il mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione (art. 215, comma 6)
5. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2750 e segg. Del Codice Civile.

Art.7: SOMME DA INCASSARE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

1. L'accertamento dell'entrata compete al responsabile del procedimento, che provvede a seguito dell'avvenuta notifica della sentenza, sul capitolo di bilancio appositamente istituito, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 260 del 24 giugno 1998.
2. Il Responsabile del procedimento, con riferimento a ciascuna sentenza, richiede al Servizio Gestione Entrate l'istituzione dell'apposito capitolo di entrata, avendo cura di precisare se la somma da incassare è vincolata nella destinazione.

3. Sono oggetto di accertamento: la somma dovuta a titolo di risarcimento (solitamente comprensiva di rivalutazione monetaria), gli interessi legali calcolati secondo le modalità previste in sentenza, le spese di giustizia liquidate in sentenza, le spese dei bolli per il rilascio di copie conformi e le spese di procedura sostenute dalla Provincia per la riscossione del credito.
4. Le spese di giustizia e quelle per i bolli, nel caso in cui il debitore non abbia provveduto direttamente, dovranno poi essere riversate dal Responsabile del Procedimento nell'apposito conto corrente della Banca d'Italia – Tesoreria Centrale dello Stato.

Art.8: ESECUZIONE FORZATA

1. I crediti per danno erariale non recuperati, in tutto o in parte, mediante la procedura amministrativa semplificata, devono essere riscossi, a cura dell'Ufficio Avvocatura attraverso le procedure di iscrizione a ruolo o tramite la procedura di esecuzione forzata prevista dal Codice di procedura civile, in stretto raccordo con il Pubblico Ministero.
2. Deve necessariamente seguirsi la modalità dell'esecuzione forzata nel caso in cui la sentenza sia stata preceduta da sequestro conservativo, realizzandosi l'automatica sua conversione in pignoramento una volta intervenuta la sentenza di condanna esecutiva (art 80 c.g.c., che espressamente richiama la disciplina dell'art. 686 c.p.c.).
3. In tal caso l'Amministrazione creditrice dovrà attivarsi ai sensi dell'art. 156 disp. Att. C.p.c. al fine di evitare di incorrere nelle previste decadenze, pertanto, oltre a provvedere alla notifica della sentenza, entro 60 giorni dalla data di ricezione della sentenza munita della formula esecutiva, deve depositarne (a mezzo di legale appositamente incaricato)copia conforme presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione (art. 213, comma 2 c.g.c.)
4. Laddove siano state sottoposte a sequestro quote di ratei pensionistici o di indennità di fine rapporto, oltre al deposito di cui sopra, l'amministrazione dovrà procedere alla notifica di copia conforme della sentenza di condanna in forma esecutiva all'INPS o ad altro ente previdenziale, al fine di ottenere il versamento delle somme accantonate a seguito del sequestro, nelle casse dell'Erario
5. L'amministrazione dovrà inoltre richiedere, ai sensi dell'art. 679 c.p.c., entro il predetto termine di 60 giorni l'annotazione della sentenza a margine delle trascrizioni del sequestro immobiliare a suo tempo effettuate

Art.9: TRASMISSIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO

1. Il responsabile del procedimento, decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile, trasmette al Pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo dell'attività svolta (art. 214. Comma 8 c.g.c.) che dia conto, per ciascuna procedura esecutiva, delle partite

riscosse e delle disposizioni prese per quelle ancora da riscuotere, delle relative modalità e delle eventuali problematiche insorte nella fase esecutiva.

La relazione andrà resa anche nel caso in cui le azioni recuperatorie non abbiano sortito effetto in tutto o in parte.

2. L'obbligo informativo annuale, salva diversa comunicazione da parte della Procura, cessa dall'informazione del completo recupero o quando il credito, esperita infruttuosamente l'attività esecutiva, sia dichiarato inesigibile o diventi inesistente.
3. Nell'ipotesi intervenga il decesso del debitore, atteso che il debito risarcitorio derivante dalla responsabilità amministrativa resta strettamente personale e si estingue con la sua morte senza incidere negativamente sulla successione degli eredi (Cass. Sez. 1, sent. N. 4432 del 21/02/2008), si deve sospendere l'attività esecutiva e l'evento deve essere portato immediatamente a conoscenza della competente Procura della Corte dei Conti per valutare la sussistenza dei presupposti per la trasmissione del debito agli eredi ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 20 del 1994 (illecito arricchimento del *de cuius* e indebito arricchimento dei suoi aventi causa).

Art.10: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente